A.S.L. TO3
Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo

SEDE DI COLLEGNO
SEDE LEGALE PROVVISORIA
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO
Tel. 011.40171
P.E.C: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it

SEDE DI PINEROLO
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO
Tel. 0121.2331
P.I./Cod. Fisc. 09735650013

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Articolo 67
D. Lgs. 81/08

LINEE GUIDA E MODULISTICA
per la
NOTIFICA
prevista dall'art. 67 D. Lgs. 81/08

Versione n. 10 del settembre 2013

REGIONE PIEMONTE
www.regione.piemonte.it/sanita
una sanità in salute fa bene a tutti

Struttura con Sistema di Gestione Certificato da CERMET secondo la norma Uni EN ISO 9001:2008

ASL TO3 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - S.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
DIRETTORE: DOTT. GIORGIO SERAFINI
indirizzo: VIA BIGNONE 15/A – 10064 PINEROLO TO - telefono 0121235421 - fax 0121235422 - email: spresal@asl10.piemonte.it

NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 67 D. Lgs. 81/08

Che cos'è: E' un atto informativo obbligatorio che chiunque intende realizzare, costruire, ampliare o ristrutturare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di tre lavoratori deve inoltrare all'Organo di Vigilanza.

L'articolo di legge recita come segue:

"Art. 67 – Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio.

1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) *descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;*
b) *descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.*

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.

4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1".

Chi la fa: Il datore di lavoro della ditta. In base alla DGR della Regione Piemonte n. 30-1995 del 16.01.06 si ritengono soggette tutte le attività in cui vi sia produzione di beni o di servizi, alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati (per la definizione di "lavoratore" si rimanda all'art. 2 del D. Lgs. 81/08; per il computo degli stessi si rimanda all'art. 4 del medesimo decreto legislativo).

Quando si fa: La notifica è preventiva, in quanto la valutazione riguarda il progetto e non opere già realizzate. La notifica va fatta con destinazione d'uso del fabbricato nota e comunque prima dell'utilizzazione dello stesso, ovvero della parte di fabbricato interessata all'intervento. In caso di fabbricato industriale di cui non si conosca ancora la destinazione d'uso, verrà prodotta una notifica preliminare riferita agli aspetti strutturali, che verrà integrata, negli stessi termini di legge, dall'utilizzatore per quanta riguarda gli aspetti funzionali.

Come si fa: In attesa dei modelli uniformi previsti dal comma 2 dell'art. 67, la notifica deve contenere le informazioni indicate nei documenti che seguono ed il notificante deve utilizzare il modello predisposto dallo SPreSAL dell'ASL TO 3.

Si ricorda che l'omessa notifica è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1972,80 Euro.

La notifica va presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive competente per territorio.

Per i requisiti richiesti, se non specificati nel presente documento, si deve fare riferimento alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 30-1995 del 16.01.06, Allegato A "Linee Guida per la notifica relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di locali e ambienti di lavoro".

DOCUMENTI NECESSARI

1) **Modello SPreSAL** di notifica (allegato 1);
2) **Planimetria generale** dell'impianto, in scala adeguata, in cui siano evidenziate anche le costruzioni limitrofe;
3) **Planimetria** in scala 1:100 riportante i reparti, la disposizione dei macchinari e/o delle zone di stoccaggio con l'individuazione delle vie di circolazione, l'indicazione di eventuali aspirazioni localizzate, vie ed uscite di emergenza (il tutto identificato con numeri o altre idonee sigle di riferimento);
4) **prospetti e sezioni** (scala 1:100 o 1:200);
5) **Abbattimento barriere architettoniche** (Rif. normativi L. 13/89 - DM 236/89 - L. 68/99 – D.Lgs. 81/08):
    - 6.1) Dichiarazione di adattabilità, integrata da progetto e relazione esplicativa;
    - 6.2) Dichiarazione di accessibilità, integrata da progetto e relazione esplicativa (nel caso di aziende con più di 35 dipendenti ed in ogni caso se già presenti dipendenti disabili);
    - 6.3) Dichiarazione di visitabilità, per le strutture aperte al pubblico, integrata da progetto e relazione esplicativa;